



COMUNE DI NAPOLI

*Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Mercati*

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita in bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, per il consumo di bibite alcoliche e non, in piazza San Domenico in un raggio di mt 500 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 23 giugno 2017; in Piazza Municipio, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Partenope, e zone limitrofe in un raggio di mt 500 dalle ore 16:00 alle ore 21:00 del 24 giugno 2017.

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni pubbliche organizzate nelle piazze e/o lungo le strade cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che nelle suddette zone tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con le manifestazioni pubbliche che si svolgono in piazze e/o strade dove maggiore è il raggruppamento di persone;

che tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, come peraltro evidenziato dalla Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità che con Sua PG2017/487685 del 19/06 u.s., in occasione del Mediterranean Pride of Naples 2017 del 23 e 24 giugno p.v. ha chiesto l'adozione di un'ordinanza con la quale si stabilisse il divieto di introduzione di contenitori in vetro nell'area interessata ed il divieto di vendita nella zone interessate dalla manifestazione;

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi del "Mediterranean Pride of Naples 2017";

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile,

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante presenti in zona fino ad una distanza di 500 mt da Piazza San Domenico di vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non, in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, e lattine, a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 24.00 del giorno 23 giugno 2017. La somministrazione e la vendita devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
2. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante presenti in zona fino ad una distanza di 500 mt da Piazza Municipio, Via San Giacomo, Via Toledo, Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito, Vie Cesario Console, Via Santa Lucia, Via Partenope di vendere per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e non, in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, e lattine, a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 21.00 del giorno 24 giugno 2017. La somministrazione e la vendita devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.
3. E' altresì vietato il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

4. I trasgressori alla violazione del punto 1) e 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..
5. I trasgressori alla violazione del punto 3) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da

Il Vice Sindaco
Raffaele del Giudice

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.